



REGISTRO GENERALE ORDINANZE

N. 128 del 18/06/2025

**N. 7/Ordinanza Sindaco
del 18/06/2025**

Oggetto:	Ordinanza permanente per la prevenzione del degrado igienico-sanitario e ambientale e per la riduzione del rischio incendi - Obbligo di pulizia, manutenzione e bonifica dei terreni incolti o a riposo
-----------------	--

IL SINDACO

PREMESSO che il territorio comunale è interessato, nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 15 ottobre di ogni anno, da condizioni climatiche caratterizzate da temperature elevate, siccità prolungata e vegetazione spontanea abbondante, tali da comportare un rischio ricorrente di degrado ambientale e igienico-sanitario e da facilitare, quale conseguenza indiretta, la propagazione di incendi;

CONSIDERATO:

- che i fondi incolti o a riposo, non soggetti a regolare manutenzione, possono divenire ricettacolo di rifiuti, rovi, sterpaglie, animali infestanti e sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente e la salute pubblica;
- che la mancata pulizia e bonifica di tali aree costituisce violazione dei principi generali in materia di igiene urbana e ambientale, integrando una fattispecie di inciviltà e di abbandono con effetti negativi sulla salubrità dei luoghi, sul decoro urbano e sulla sicurezza collettiva;

RITENUTO necessario intervenire in via ordinaria e programmata, attraverso l'emissione di una ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, finalizzata alla tutela dell'igiene pubblica e dell'ambiente urbano, demandando ai proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo dei terreni l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria degli stessi;

RILEVATO che la giurisprudenza amministrativa ha più volte confermato la legittimità delle ordinanze sindacali ordinarie fondate su esigenze igienico-ambientali;

VISTI gli artt. 13 e 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento alla funzione del Sindaco in materia di igiene, ambiente e amministrazione del territorio;

VISTO l'art. 7-bis del medesimo decreto legislativo, che consente di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie da € 25,00 a € 500,00;

VISTO l'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, che consente la determinazione in misura ridotta della sanzione;

ORDINA

A tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di terreni a verde, incolti, agricoli o a riposo, di provvedere entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, e successivamente con cadenza periodica fino al 15 ottobre di ogni anno, a:

effettuare lo sfalcio dell'erba e la rimozione di sterpaglie, rovi, rifiuti, materiali vegetali secchi e ogni altro elemento suscettibile di degrado;

predisporre, fasce di protezione prive di vegetazione combustibile lungo i confini di proprietà per almeno dieci metri;

mantenere i fondi in condizioni decorose e igienicamente salubri, evitando situazioni favorevoli alla proliferazione di insetti, ratti, blatte o altri animali infestanti;

È fatto divieto, su tutto il territorio comunale, nel periodo indicato, di accensione fuochi, bruciatura di residui vegetali, utilizzo di fiamme libere o dispositivi che possano innescare incendi, salvo specifica autorizzazione degli enti competenti.

SANZIONI ED INTERVENTI SOSTITUTIVI

L'inosservanza della presente ordinanza comporta:

l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 50,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, salva diversa determinazione ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689;

trascorsi ulteriori 10 giorni dalla contestazione, in assenza di ottemperanza, l'Amministrazione Comunale potrà procedere d'ufficio all'intervento sostitutivo con recupero coattivo delle spese sostenute, senza ulteriore preavviso.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Capurso;

La trasmissione al Comando di Polizia Locale per i controlli e le sanzioni di competenza;

L'entrata in vigore della presente ordinanza decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

La presente ordinanza ha carattere permanente, e si applica ogni anno nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 15 ottobre, salvo diversa disposizione normativa o regolamentare.

AVVERTE CHE

Avverso la presente ordinanza è ammesso, in alternativa:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

- oppure ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

IL SINDACO

Michele Laricchia



REGISTRO GENERALE ORDINANZE

N. 128 del 18/06/2025

Ordinanza del Sindaco N. 7

del 18/06/2025

Oggetto:	Ordinanza permanente per la prevenzione del degrado igienico-sanitario e ambientale e per la riduzione del rischio incendi - Obbligo di pulizia, manutenzione e bonifica dei terreni incolti o a riposo
-----------------	--

PUBBLICAZIONE

Copia della presente ordinanza viene affissa all'Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale del Comune all'indirizzo www.comune.capurso.bari.it, dal giorno al giorno

Capurso,

L'incaricato della pubblicazione



REGISTRO GENERALE ORDINANZE

N. 128 del 18/06/2025

Ordinanza del Sindaco N. 7

del 18/06/2025

Oggetto:	Ordinanza permanente per la prevenzione del degrado igienico-sanitario e ambientale e per la riduzione del rischio incendi - Obbligo di pulizia, manutenzione e bonifica dei terreni incolti o a riposo
-----------------	--

PUBBLICAZIONE

Copia della presente ordinanza viene affissa all'Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale del Comune all'indirizzo www.comune.capurso.bari.it, dal giorno 18/06/2025 al giorno 28/06/2025

Capurso, 18/06/2025

L'incaricato della pubblicazione
Piemonte Marianna